



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 26/05/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato in data 01/02/2011 un contratto di prestito da rimborsare con delegazione di pagamento, estinto anticipatamente in data 31/05/2015.

A seguito di infruttuoso reclamo, presentato in data 12/12/2019, la parte ricorrente ha proposto ricorso all'ABF chiedendo: - il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.643,98 di cui: € 730,66 a titolo di "commissioni rete distributiva", (somma al netto dell'importo di € 442,69 ricevuto in sede di estinzione anticipata); € 654,58 a titolo di "costi assicurativi" (somma al netto dell'importo di € 817,83 ricevuto in sede di estinzione anticipata); € 258,75 a titolo di "spese di istruttoria"; nonché la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata.

Nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in data 31/05/2015, l'intermediario: - ha rilevato che il contratto in controversia prevede dei criteri di rimborso considerati validi dalla pronuncia n. 10003/16 del Collegio di Coordinamento; - ha pertanto dichiarato di aver effettuato un'equa riduzione del costo del credito retrocedendo quanto contrattualmente previsto in materia di estinzione anticipata; - ha riferito che le compagnie di assicurazione hanno effettuato il rimborso dei premi assicurativi non goduti per complessivi € 817,83, applicando i criteri di calcolo attuariali



previsti dalle condizioni contrattuali, come sintetizzati nel Piano di rimborso; - ha dichiarato che intende rimborsare la differenza tra quanto convenuto nel Piano annuale di rimborso in corrispondenza della rata n. 51 (€ 969,23) e la somma rimborsata dalle Compagnie assicurative (€ 817,83), pari ad € 151,40 nonché € 12,07 a titolo di differenza tra la commissione rete distributiva non maturata in corrispondenza della rata di estinzione e quella effettivamente corrisposta ed € 20,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura; - per il rimborso di tale importo ha chiesto al procuratore della cliente un IBAN sul quale accreditare la somma ma non ha ricevuto riscontro; - pertanto, considerato che ad ora «non è garantito il regolare recapito del titolo di credito», detta somma sarà corrisposta «al venir meno delle restrizioni del DPCM del 9 marzo 2020» - ha rilevato la natura *up front* delle spese di istruttoria; - ha svolto considerazioni critiche nei confronti della c.d. decisione “Lexitor”.

Ha pertanto chiesto che l’ABF dichiari cessata la materia del contendere con riferimento al rimborso degli oneri assicurativi e non accolga nel resto il ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 01/02/2011, sul quale risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva.

L’intermediario resistente ha, altresì, prodotto il “piano di rimborso” il quale, tuttavia, non risulta essere sottoscritto dalla parte ricorrente.

Dalla documentazione agli atti e, in particolare, dal conteggio estintivo risulta che il prestito è stato estinto dopo 51 rate sulle 120 complessive. Dal medesimo conteggio risultano un abbuono di € 2.043,38 € a titolo di interessi non maturati (al TAN del 6,410%) e un ulteriore abbuono di € 442,69.

Non risultano confermate da parte ricorrente altre somme rimborsate.

La parte ricorrente ha prodotto copia della quietanza finale che risulta coerente con il richiamato conteggio.

È, dunque, pacifico che la parte istante abbia rimborsato integralmente, in via anticipata, il finanziamento in oggetto e che il ricorso sia meritevole di essere parzialmente accolto per le ragioni che seguono.

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l’art.125-*sexies* TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest’ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, 10017 e 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, i costi in contestazione relativi alle commissioni "rete distributiva", alle "spese istruttoria" e agli "oneri assicurativi" sono da considerarsi di natura *recurring* e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*.

Preso atto che l'intermediario non ha fatto puntuale applicazione dei criteri sopra richiamati, alla luce del citato orientamento e in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto nonché, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle eventuali restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,41%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,15%

  

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
commissione rete distributiva				2.040,60	Recurring	7,50%	1.173,35	442,69	730,66
spese istruttoria				450,00	Recurring	57,50%	258,75		258,75
oneri assicurativi				2.560,72	Recurring	57,50%	1.472,41	817,83	654,58
<b>Totale</b>				5.051,32					<b>1.643,99</b>

L'importo, come sopra calcolato, coincide sostanzialmente con la somma richiesta dalla parte ricorrente di € 1.643,98.

Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.643,98, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Decisione N. 10366 del 09 giugno 2020

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA